

LEGGE DI BILANCIO 2025

1^ PARTE



NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2025

- 1) Modifiche al regime forfettario
- 2) Riduzione contributiva Nuovi artigiani e commercianti
- 3) Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni
- 4) Ires Premiale
- 5) Assegnazione agevolata di beni ai soci
- 6) Estromissione agevolata di beni all'imprenditore individuale
- 7) Credito di imposta 4.0
- 8) Credito di imposta 5.0
- 9) Organi di Controllo e Contributi pubblici significativi
- 10) Obbligo di Pec per gli amministratori di società
- 11) Nuova misura del tasso legale
- 12) Spese di trasferta e rappresentanza

1) Modifiche al regime forfettario

Il regime forfettario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di € 30.000.

Il periodo di imposta da considerare è quello precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per il solo anno 2025 questa soglia viene incrementata a € 35.000.

2) Riduzione contributiva Nuovi artigiani e commercianti

I soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani/commercianti, che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

La riduzione può essere richiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'Inps:

- È riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività/primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 – 31.12.2025.
- È alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

3) Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

La possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (edificabili ed agricoli) per i soggetti non imprenditori diventa una possibilità a regime.

I terreni e le partecipazioni debbono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione e all'asseverazione della perizia di stima.

L'imposta sostitutiva prevista per l'affrancamento è pari al **18%** da versare entro il 30.11.

In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

4) Ires Premiale

Solo per il periodo di imposta 2025 viene prevista la riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20% sul reddito di impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- Destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024
- Investimento di una quota di utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a € 20.000) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0
- Effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale

5) Assegnazione agevolata di beni ai soci

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- **Assegnazione e cessione agevolata ai soci** di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es: autovetture) non strumentali.
- **Trasformazione in società semplice** di società di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti immobili.

I benefici fiscali si sostanziano:

- Nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022 – 2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa a seguito della trasformazione;
- Nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione di imposta annullate a seguito dell'operazione agevolata.

5) Assegnazione agevolata di beni ai soci

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- Per il 60% entro il 30.09.2025
- Per il rimanente 40% entro il 30.11.2025

Le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

6) Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Sono stati riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 31.10.2024 sia alla data dell'1.1.2025 (effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto di agevolazione debbono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità e all'1.1.2025.

6) Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Imposta sostitutiva

Il regime agevolato in commento prevede:

- L'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%
- La possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- L'operazione deve avvenire tra l'1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es: annotazione nelle scritture contabili)
- L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2026.

7) Crediti di Imposta 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 co 1051 – 1063 della L. 178/2020.

In particolare:

- Viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali 4.0
- Viene introdotto un tetto di spesa per il credito di imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione, assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

8) Crediti di Imposta 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti transizione 5.0 di cui agli articoli 38 del DL 19/2024.

In particolare si segnala:

- L'incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);
- Un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici
- La possibilità di cumulo con il credito di imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall'1.1.2024.

9) Organi di Controllo e Contributi pubblici significativi

Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti e da costituire delle società, enti, organismi e Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato, provvedono a:

- Allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare apposite attività di verifica finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
- A inviare al Mef una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Con apposito DPCM sarà individuata la definizione di «contributo di entità significativa»

10) Obbligo di Pec per gli amministratori di società

È stato previsto l'obbligo di disporre di una casella di posta certificata (PEC) da comunicare al Registro delle Imprese, già previsto per le ditte individuali e le società, per tutti gli amministratori di società.

Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo inadempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.

11) Nuova misura del tasso legale

Per l'anno **2025**, gli interessi **legali** saranno del 2,0%, in diminuzione rispetto al 2024, quando la percentuale era del 2,5%. La durata del saggio degli interessi **legali** ha validità un anno.

12) Spese di trasferta e di rappresentanza

Per le novità inerenti le spese di trasferta e di rappresentanza si rimanda alla nostra circolare n. 1/2025 del 10 gennaio 2025.



A cura di
F2S & ASSOCIATI S.t.p. a.r.l
PROFESSIONISTI PER L'IMPRESA

www.f2sassociati.it